

AVV. MARIA CORRENTI

Via S. Giovanni n. 72 – 98051 Barcellona P.G.

pec: avv.maracorrenti@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

**RICORSO EX. ART. 414 CPC CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI
LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Nell'interesse dell'Insegnante **Fortunata Santina Maria Casdia (CSDFTN69B42A638C)**,
nata il 02.02.1969 a Barcellona P.G. (ME) ed ivi residente in Stretto I Battifoglia n. 2,
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME) Via S. Giovanni n. 72 presso lo studio
dell'Avv. Maria Correnti (CRRMRA75B63F158K - fax 0909705003 -
avv.maracorrenti@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende giusta procura
rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto (**cfr. all. a**)

- Ricorrente -

CONTRO

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**
c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore
- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del dirigente
pro tempore, c.f. 80018500829;
- 3. UFFICIO SCOLASTICO VIII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in
persona del dirigente pro tempore, c.f. 80005000833;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,

- Resistenti -

NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nelle Graduatorie di mobilità per il conferimento di incarico ai fini del
trasferimento per la scuola primaria, 2024/2025, classe di concorso EEEE, Graduatorie
gestite dall'**UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**

- Resistenti potenziali -

PREMESSO CHE

- a) L'Ins. Casdia è docente di scuola primaria immessa in ruolo su posto comune in Prato, classe di concorso EEEE, con decorrenza giuridica ed economica dal 2015, assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo di Torregrotta (ME);
- b) Alla ricorrente è stato riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92 (cfr. all. 1);
- c) La Sig.ra Casdia, in data 11.03.2024 ha presentato domanda di mobilità per le istituzioni scolastiche della provincia di M e s s i n a per le classi di concorso EEEE (cfr. all. 2), inserendo gli Istituti scolastici dove intendeva esser assegnata, con preferenza come primo istituto, quello D'Alcontres di Barcellona P.G., e, a seguire: DESTRA LONGANO, VIA SECONDA SALITA DEL CARMINE, CAPUANA, FRAZ. SANT'ANTONINO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
- d) Tuttavia, nel menù a tendina della domanda non figurava un codice di assegnazione relativo alla sede principale di Barcellona P.G. del predetto Istituto; vi era piuttosto il codice relativo ad un distaccamento in Merì.
- e) La Sig.ra Casdia non ha neppure avuto la possibilità di scegliere la sede di Calderà - Barcellona P.G., in quanto parimenti assente nel citato menù a tendina;
- f) Conseguentemente, nonostante il corretto inserimento dei titoli e degli anni di servizio, la ricorrente non è stata trasferita nel Comune di residenza;
- g) La Sig.ra Casdia ha, quindi, inviato un reclamo (cfr. all. 3.), nonché per il tramite dello scrivente procuratore e difensore un sollecito (cfr. all. 4), al fine di vedersi riconoscere il diritto alla mobilità, e quindi **l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria**; ma alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire Questo Ill.mo Tribunale.

CONSIDERATO

- La ricorrente è docente in possesso del beneficio di cui alla legge 104/92, personale;
- L'Istituto D'Alcontres di Barcellona P.G. è compreso in due Comuni confinanti, Barcellona P.G. e Merì;

- la Sig.ra Casdia, a causa dell'erronea valutazione e, quindi, del mancato trasferimento, ha visto decrescere la propria posizione in graduatoria;

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La fattispecie per cui è causa, che prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001) limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori" rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria della ricorrente; pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula.

Si è quindi in presenza di atti i quali, esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il "*potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli*

stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale".

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro; in tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato*

al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale- privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021, ha così testualmente statuito: "Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798).

Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e

gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria oppure un presupposto atto amministrativo generale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n. 210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n. 1564).

Al riguardo, risultano pienamente condivisibili le osservazioni formulate dalla recente e

già richiamata sentenza del TAR Lazio n.7798/2020 laddove viene puntualizzato che l'eccezione alla giurisdizione ordinaria sancita dall'art.63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (per cui sono "devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni") vada intesa come riferita non solo alle procedure concorsuali, all'esito delle quali il rapporto di pubblico viene a costituirsi ex novo ma anche a quelle "interne", sempre che esse siano intese ad inquadrare i dipendenti pubblici già assunti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei loro rapporti di lavoro.

Al contrario, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità superiori ex art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001) rappresentano, invece, l'esito di procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego).

Le graduatorie ad esaurimento, in particolare, non hanno natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. Mentre la graduatoria finale di un pubblico concorso si caratterizza anche per la produzione del peculiare "doppio effetto" giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita "scarso", in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Nelle procedure concorsuali la p.a. esercita, infatti, un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, laddove un tale potere non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie ad esaurimento che, invece, si caratterizzano per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante

dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.

Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi - analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 "ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria".

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

NEL MERITO.

Passando al merito della vicenda va evidenziato quanto segue.

Per l'inoltro della domanda telematica la ricorrente, come fatto per gli anni precedenti, ha posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il chiesto trasferimento.

Nonostante ciò è stata costretta ad inviare un formale reclamo al fine di denunciare gli errori presenti in suo danno ed ottenere, in autotutela da parte della P.A. intimata, la correzione della graduatoria de qua.

Tale reclamo è stato poi reiterato per il tramite dello scrivente procuratore e difensore, a cui la P.A. intimata non ha mai dato riscontro, né tantomeno la ricorrente è stata posta nella condizione di vedere migliorata la propria posizione in graduatoria.

Già dalla narrazione dei fatti si evince la manifesta illegittimità dell'operato della P.A., con conseguente diritto della ricorrente a chiedere la disapplicazione della graduatoria e di tutti gli eventuali atti presupposti, e il conseguente riconoscimento del diritto alla mobilità richiesta.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10/07/2020 - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omissis di rettificare la domanda di mobilità della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima la collocazione legittimamente spettante, anche alla luce dello status invalidante di cui è affetta.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nella valutazione del beneficio riconosciutole, ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare la posizione della docente Casdia.

Invero, pubblicati i movimenti definitivi la docente prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati correttamente valutati i dati relativi

alle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di invalido ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1.

A fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, del servizio svolto dall'odierna ricorrente nonché il diritto ai benefici previsti dall'art 21 della L. 104.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

E' indubbio che l'erronea valutazione dei benefici di legge sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande; difatti, come sopra già detto, anche nelle more della procedura di inserimento delle domande, centinaia di utenti abbiano segnalato errori e blocchi del sistema; e allora non v'è chi non veda come il sistema si sia rivelato inidoneo (e comunque incompleto) non solo a supportare il quantum di utenza ma anche a gestire le informazioni rese della medesima. A tal proposito è ben noto all'amministrazione resistente il numero di reclami presentati al fine di ottenere una rettifica della posizione personale.

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione dei movimenti è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti.

Alla luce di quanto sopra l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nella mobilità.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale

manca di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

A tal proposito deve ribadirsi che i dati a corredo della domanda di mobilità (sent. n. 38/2024 Trib. Barcellona P.G.), che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, erano già in possesso dell'amministrazione.

Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza che trattasi di errore di sistema. Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

A tal proposito degna di nota la pronuncia del TAR Trentino Alto Adige che con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico *"se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche".* In termini analoghi il TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *"è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità,*

favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica".

Analogamente il TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016 ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale. Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero e, dunque, lo Stesso debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica della posizione della ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità, posto che nel menù a tendina che la sig.ra Casdia è stata costretta ad utilizzare per la scelta della preferenza degli Istituti da inserire non prevede la sede di Barcellona P.G. (istituto D'Alcontres): motivo per cui l'Amministrazione non ha preso in considerazione il beneficio cui la ricorrente ha diritto.

Sostanzialmente la Casdia, titolare del beneficio di cui alla L. 104/92 personale, a detta della resistente, a quanto è dato sapere, non ha espresso quale prima preferenza un istituto avente sede nel comune di residenza.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo.

In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto

privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico- fattuali coinvolti.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la **Sig.ra Casdia Fortunata Santina Maria**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella mobilità per il riconoscimento del chiesto trasferimento da Messina a Barcellona P.G.
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione della suddetta posizione, **riconoscendo alla ricorrente i benefici di legge per come sopra specificati (L. 104/92 personale);**
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali;
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta mobilità;

NEL MERITO

5. Nel merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione della suddetta mobilità, inserendo la ricorrente nei rispettivi posti;
6. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;

7. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti: a) procura; 1. Sentenza n. 38/2024 Tribunale di Barcellona P.G. sez. lavoro; 2. Domanda trasferimento scuola primaria; 3. Reclamo; 4. Sollecito; 5. Autocertificazione del reddito con documento di identità.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella mobilità;

Ciò implica che gli aspiranti ai trasferimenti per mobilità inseriti nelle relative Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle liste della mobilità per l'a.s. 2024-2025, relativamente agli Istituti di Barcellona P.G., scelti dalla Casdia

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice

adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USP Messina e/o del MIUR.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 38.514,03 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Salvis iuribus

Barcellona P.G. 04.06.2024

Avv. Maria Correnti